

REGOLAMENTAZIONE COMUNALE IN MATERIA DI RECUPERO SOTTOTETTI

(artt. 64 e 65 L.R. 12/2005 e s.m.i.) – agg. L.R. 15/2017

- 1) L'**INCREMENTO** DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE È STABILITO NELLA **MISURA MASSIMA DEL 10%**, DESTINANDOLO A INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, ARREDO URBANO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO COMUNALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE;
- 2) LE **ZONE "D" SONO ESCLUSE** DALLA POSSIBILITÀ DI PROCEDERE A RECUPERO ABITATIVO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI;
- 3) GLI EDIFICI RESIDENZIALI SONO RECUPERABILI **LIMITATAMENTE** ALLE PARTI SOVRASTANTI **SPAZI GIÀ ABITATIVI**;
- 4) LA POSSIBILITÀ DI INTERVENTI CON MODIFICA DI FALDA (COLMO E/O GRONDA) È LIMITATA AI SOLI CASI IN CUI SI INTERVENGA **SULL'INTERO SOTTOTETTO** (COME TIPOLOGICAMENTE E COSTRUTTIVAMENTE RAVVISABILE) E NON QUANTO SI INTERVENGA SU SINGOLE PORZIONI DELLO STESSO;
- 5) LA POSSIBILITÀ DI REALIZZARE **ABBAINI**, NELLE ZONE "A1" E "A2", È LIMITATA ALLA VERIFICA DEI SOLI RAPPORTI AEROILLUMINANTI PREVISTI DAL TITOLO III DEL REGOLAMENTO LOCALE D'IGIENE;
- 6) LA MODIFICA DELL'ALTEZZA DI GRONDA È LIMITATA AL RAGGIUNGIMENTO DELL'ALTEZZA INTERNA, SOTTO TRAVE, DI **MT. 1,50**;
- 7) LA POSSIBILITÀ DI **MONETIZZARE LA COMPONENTE A PARCHEGGIO** È **LIMITATA** AI SOLI SOTTOTETTI ESISTENTI ALLA DATA DEL 31/12/2005;
- 8) SONO FATTE SALVE LE FATTISPECIE INDICATE ALL'ART. 64, COMMA 7-BIS, COSÌ COME INTRODOTTO DALLA L.R. 15/17 RELATIVAMENTE A:
*"Il recupero dei sottotetti con superficie lorda fino a 40 (quaranta) mq, costituenti in base al titolo di proprietà una pertinenza di unità immobiliari collegata direttamente a essi, se prima casa, è **esente** dalla quota di contributo commisurato al costo di costruzione di cui all'articolo 16, comma 3, del d.p.r. 380/2001, dal reperimento degli spazi a parcheggi pertinenziali e delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e/o monetizzazione".*

APPROVATO CON DCC N°28 DEL 28/06/17